



# COMUNITA' MONTANA "MOLISE CENTRALE"

6<sup>a</sup> zona omogenea

## COPIA DI DELIBERAZIONE

## GIUNTA COMUNITARIA

**Numero 38 Del 20-03-2006**

<b>OGGETTO:</b>	<b>RIMBORSO SPESE LEGALI AL PRESIDENTE DELLA COMUNITA' MONTANA.</b>
-----------------	---

Pubblicata il 06-04-2006 prot. 210

L'anno duemilasei il giorno venti del mese di marzo alle ore 18,00,

Nella sala della Giunta delibera in merito all'oggetto sopra indicato.

Assiste il Segretario Generale Dr. Giuseppe MURGOLO

<b>Avv. Giovanni FRATANGELO</b>	<b>PRESIDENTE</b>	<b>A</b>
<b>TRIVISONNO ANTONIO</b>	<b>VICE PRESIDENTE</b>	<b>P</b>
<b>MARASCA GIOVANNI</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>
<b>CERIO ANTONIO</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>
<b>CALARDO MARIO</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>
<b>ONORATO FERDINANDO</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>
<b>MUCCINO FRANCESCO</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>

presenti n. 6 e assenti n. 1.

## LA GIUNTA

**PREMESSO** che, su ricorso del consigliere Iannotti Orlando, è stato richiesto il rinvio a giudizio del Presidente pro-tempore avv. Giovanni Fratangelo per il delitto di cui al capoverso dell'art.328 del c.p. poiché, nella sua qualità di Presidente della Comunità Montana "Molise Centrale", all'esito di deposito, presso la Segreteria della detta Comunità, di una mozione di sfiducia costruttiva sottoscritta da 25 consiglieri, avrebbe, dopo la prima convocazione tenutasi il 23.04.2004 andata deserta, revocata d'autorità la seconda convocazione, già fissata per il 27.04.2004;

**VISTA** la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare n.21/06 Reg. Sent. del 01.03.2006 che testualmente recita: **"Letti gli artt.442 e ss., 530 e ss. c.p.p., assolve Fratangelo Giovanni dal delitto scrittogli, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato"**

**CONSIDERATO** che il Presidente Fratangelo ha richiesto l'assunzione in capo all'Ente montano delle spese di giudizio presentando preavviso di parcella dello Studio Legale De Rosa di Campobasso;

**ATTESO** il Consiglio di Stato, Sez. V, con decisione n. 2242/2000 ha ritenuto applicabile agli amministratori, in via analogica, l'art. 1720, comma 2, del codice civile, subordinando peraltro il rimborso delle spese legali procedurali a ben precise condizioni:

- a) va accertato che le spese sono state sostenute a causa e non semplicemente in occasione dell'incarico rivestito dal Comune;
- b) il procedimento deve essersi concluso con una sentenza di assoluzione con formula piena, passata in giudicato, o con decreto di archiviazione irretrattabile;
- c) va verificata l'assenza di conflitto di interessi tra l'attività dell'amministrazione e la condotta dell'amministrato;
- d) il rimborso, ove ammesso, non deve riguardare automaticamente ed integralmente tutte le spese dedotte dal richiedente, ma soltanto quelle essenziali ed adeguatamente documentate e ritenute congrue.

**TENUTO CONTO** che il Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sez. II, con sentenza 18-03-2004, n. 139 ha ritenuto la formula di cui all'art. 530 c.p.p. caratterizzare un situazione giuridica di oggettiva irrilevanza del fatto ai fini dell'illiceità penale. Il fatto, cioè, esiste fenomenicamente ma non è riconducibile ad una fattispecie penalmente illecita.

**RILEVATO** allora che nel caso in esame ci si trovi in presenza di una condotta del soggetto che il giudice ha ritenuto indifferente all'ordinamento penale; per la quale ipotesi, lo stesso art. 43 c.p. esclude categoricamente la sussistenza del dolo e/o della colpa (quest'ultimi sussistenti, invero, soltanto in fatti che sono previsti dalla legge come reati).

**VERIFICATO**, come lo stesso TAR Puglia accerta, che la mancanza dell'elemento psicologico, confermata dalla circostanza che non è più prevista nel nostro ordinamento la formula dubitativa, inducono a concludere nel senso che l'art. 530 c.p.p. contempra un'ipotesi di assoluzione piena; al pari di quella adottata per non aver commesso il fatto, in cui manca la riferibilità dell'evento.

**DATO ATTO** che la sentenza in parola, incidendo risolutivamente sulla persistenza del rapporto processuale, riconosce l'inesistenza del rilievo penale della condotta dunque l'assenza di profili di responsabilità penale; così rimuovendo gli ostacoli che precludono l'accesso al rimborso delle spese legali sostenute.

D'altra parte, sarebbe poco comprensibile che una sentenza di assoluzione perché "il fatto non sussiste" o "per non averlo commesso" fosse idonea a consentire l'accesso al rimborso delle spese legali mentre quella di assoluzione perché il "fatto non costituisce reato" (o non è più previsto dalla legge come reato) - nelle quali il legislatore, evidentemente, esclude a monte l'ipotesi

di reato escludendo quella fattispecie dal novero delle condotte penalmente illecite - conducesse a (incongrue) conseguenze di segno opposto.

**VISTO** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

**VISTA** la legge regionale dell'8 luglio 2002, n.12 sul "Riordino e ridefinizione delle Comunità Montane" come integrata e modificata dalla legge regionale 28 ottobre 2002, n.27;

**ATTESA** la propria competenza ai sensi dell'art.48 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n.267;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli sulla proposta della presente deliberazione da parte del responsabile del servizio, e del responsabile di ragioneria (art. 49 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n.267);

**DATO ATTO** che è stata acquisita da parte del Ragioniere, anche l'attestazione relativa alla copertura finanziaria di cui all'art. 153, 5^comma, del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n.267;

Con voto unanime espresso per alzata di mano,

### **DELIBERA**

**1)- per quanto** in premessa evidenziato, di assumere in capo all'Ente montano le spese di giudizio presentate dal Presidente pro-tempore avv. Giovanni Fratangelo come da preavviso di parcella dello Studio Legale De Rosa di Campobasso;

**2)- di ritenere** ammissibile la spesa totale di €3.434,25;

**3)- di dare atto** che il Responsabile del servizio finanziario provveda alla immediata liquidazione della spesa con accredito sul c.c.b. n.1000/790, ABI 1025 CAB 3802 e con imputazione all'intervento n.1010203 cap. 1637 del corrente bilancio di previsione in corso di approvazione;

**4)- di disporre** che il presente provvedimento VENGA inserito nell'elenco da comunicare ai capigruppo consiliari per effetto dell'art.125 del più volte citato T.U.;

**5)- di dichiarare**, con voti unanimi, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4^comma, del T.U.E.L. n.267/2000.

Parere del responsabile del servizio ai sensi dell'art. 49 1° comma d.lgs 267/2000:

***Favorevole***

Lì 20-03-06

Il Responsabile del Servizio  
*f.to Dr. Giuseppe MURGOLO*

Parere del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49 1° comma d.lgs 267/2000:

***Favorevole***

Lì 20-03-06

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
*f.to Antonio FRATANGELO*

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

*Il Presidente*  
*f.to TRIVISONNO ANTONIO*

*Il Segretario Generale*  
*f.to Dr. Giuseppe MURGOLO*

---

**COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI**

(ART. 125, 1° comma, del D. Lgs 18/08/2000, n. 267)

Prot. N. del 06-04-06

Si da atto che del presente provvedimento viene data comunicazione, in data odierna, giorno di pubblicazione all'Albo Pretorio, ai Capigruppo Consiliari.

Ferrazzano li 06-04-06

*Il Segretario Generale*  
*f.to Dr. Giuseppe MURGOLO*

---

La su estesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il giorno 06-04-2006 per rimanervi quindici consecutivi. (art. 124, comma 1, del TUEL n. 267/2000)

Ferrazzano li 06-04-2006

*Il Responsabile del Servizio*

---

**Copia conforme all'originale**

Ferrazzano li \_\_\_\_\_

*Il Segretario Generale*  
*Dr. Giuseppe MURGOLO*

---

REGISTRO GENERALE N. \_\_\_\_\_

Si attesta che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'Albo Pretorio della Comunità  
è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio di ragioneria

Il 06-04-2006

Il 06-04-2006

Ferrazzano li \_\_\_\_\_

*Il Segretario Generale*  
*f.to Dr. Giuseppe MURGOLO*

---